

R.G. 1072/2007

IL GIUDICE ISTRUTTORE

A scioglimento della riserva che precede;

PREMESSO che con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 26.2.2007 e regolarmente notificato in data 21.3.2007, unitamente al provvedimento di comparizione delle parti emesso da questo Tribunale in data 7.3.2007, la Karnak s.a. chiedeva che fosse inibito alla Errebian s.p.a. ed alla Fellan s.p.a. ogni comportamento idoneo a risultare in violazione, anche indiretta, dell'art. 2598 c.c. ed, in particolare, ogni comportamento suscettibile di pregiudicare il nome, l'immagine e la reputazione commerciale della Karnak, o di sviarne la clientela, disponendosi tutti gli ulteriori provvedimenti ritenuti necessari e/o opportuni per assicurare adeguata tutela cautelare alla società ricorrente;

CONSIDERATO che a sostegno delle proprie richieste la Karnak assumeva;

1. di essere una società costituita nel 1979 e di operare nel settore del commercio all'ingrosso di carta, cartone, articoli di cartoleria e materiali di cancelleria, con un portafoglio di 65.000 clienti ed una gamma di 6.500 prodotti, e con un fatturato annuo di € 133.000.000,00;
2. che aveva subito un danno all'immagine ed alla reputazione, con prevedibili conseguenze sul piano economico, a causa di alcune condotte delle due società resistenti;
3. che, in particolare, la Errebian s.p.a., con lettera del 16.1.2007 indirizzata alla Consip (società per azioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce servizi e progetti per quest'ultimo e per altre strutture della Pubblica Amministrazione), al Ministro ed al Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Presidente della regione Lazio, al Sindaco del Comune di Pomezia, al Segretario generale della CGIL del comprensorio di Pomezia, al Direttore de "Il Corriere della Sera", al Direttore de "Il Messaggero", al Direttore de "La Repubblica", al Direttore del TG1, prendendo spunto da un

servizio trasmesso da una trasmissione televisiva, "Anno Zero", in data 27.11.2006, e relativo alla denuncia di due vicende di frode fiscale accertate dalla Guardia di Finanza in capo a due aziende - una delle quali la Karnak - aventi sede legali a San Marino, aveva denigrato la società ricorrente, ponendola sotto una luce di forte sospetto di illegalità, depositando agli atti una copia della predetta missiva (doc. n. 3 fascicolo parte ricorrente);

4. che, del pari, la Fellan s.p.a, con lettera del 5.2.2007, depositata in copia dalla Karnak (doc. n. 5 fascicolo di parte ricorrente), indirizzata a diversi clienti, aveva perpetrato identica condotta;
5. che le suddette lettere costituivano atti di concorrenza sleale, violativi del dettato normativo di cui all'art. 2598, n.2 - 3, c.c., determinando una grave lesione dell'immagine, della credibilità, della affidabilità e della reputazione commerciale della Karnak, e determinando uno sviamento della clientela;
6. che la condanna delle società resistenti, come sopra descritte determinava un pericolo di danno imminente in ordine alla posizione commerciale della Karnak, tale da giustificare i provvedimenti invocati;
7. che avrebbe istaurato un giudizio di merito volto alla condanna delle resistenti al risarcimento dei danni all'immagine ed alla reputazione professionale subiti, oltre che ai danni morali e patrimoniali;

RILEVATO che Erreblan s.p.a. e Fellan s.p.a., con comparsa di costituzione e di risposta, chiedevano il rigetto dell'istanza cautelare, assumendo che il contenuto delle lettere in contestazione riportava, esclusivamente, la cronistoria di fatti realmente accaduti;

O S S E R V A

**1. § QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLA DOMANDA ED AMMISSIBILITA'
AZIONE.**

La società odierna ricorrente propone un ricorso ex art. 700 c.p.c. volto ad ottenere una pronuncia che inibisca alle società resistenti ogni comportamento idoneo a violare, anche indirettamente, l'art. 2598 c.c. e, nella fattispecie, ogni condotta idonea a pregiudicare il nome, l'immagine e la reputazione commerciale della Karnak, con la conseguente emanazione di tutti i provvedimenti necessari e/o opportuni per assicurargli una adeguata tutela cautelare.

Ciò premesso, verificata, preliminarmente, l'indicazione, da parte del ricorrente, della tipologia dell'instaurando giudizio di merito (risarcimento danni all'immagine ed alla reputazione professionale e commerciale, oltre che ai danni morali e patrimoniali subiti), deve ritenersi, nel caso di dedotta violazione dell'art. 2598 c.c., l'ammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c., stante la natura residuale dello stesso e la mancanza di strumenti di tutela specifici e tipici (cfr. Tribunale Verona 14.7.1998 in Foro It. 1999, I, 3095, Tribunale Macerata 26.2.1996, in Glur. Merito 1997, 23, Pretura Roma 2.4.1983 in temi Romana 1983, 412).

2. § FUMUS BONI IURIS.

Sulla scorta della suddetta qualificazione giuridica, occorre, preliminarmente, ricordare che *"le norme sulla concorrenza sleale (art. 2598 e seguenti c.c.) rappresentano un'applicazione specifica del dovere generico di non cagionare danni ingiusti ad altri (art. 2043 c.c.), riferita al campo della tutela dei prodotti dell'azienda e la violazione delle stesse comporta responsabilità extracontrattuale a carico del colpevole"* (Cass. Civ. 2501/1992 in Glust. civ. Mass. 1992, fasc. 2), precisando che la concorrenza sleale deve, comunque, consistere *"in attività dirette ad appropriarsi illegittimamente dello spazio di mercato ovvero della clientela del concorrente, che si concretino nella confusione dei segni prodotti, nella diffusione di notizie e di apprezzamenti sui prodotti e sull'attività del concorrente o in atti non conformi alla correttezza professionale"* (Cass. Civ. 6887/1996 in Glust. civ. Mass. 1996, 1081).

In tale prospettiva, inoltre, presupposto indefettibile della fattispecie di illecito ex art. 2598 c.c. è la sussistenza di una effettiva situazione concorrenziale tra soggetti economici il cui obiettivo consiste nella conquista di una maggiore clientela a danno del concorrente (cfr. Cass. Civ. 1617/2000 in Riv. dir. Ind. 2001, II, 96), requisito questo sussistente nel caso in esame, atteso che tutte le società parti del presente giudizio operano nello stesso settore commerciale, con comunanza di clientela Intesa come insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato, e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti che quel bisogno sono idonei a soddisfare.

Premesso quanto sopra, occorre ai fini dell'accoglimento dell'istanza cautelare, valutare la ricorrenza del *fumus boni iuris* che la Karnak Individua, in primo luogo, nella violazione, realizzata dal contenuto delle lettere del 16.1.2007 e del 5.2.2006, del dettato normativo di cui all'art. 2598, n. 2 c.c., ossia nella diffusione di *"notizie ed apprezzamenti sui prodotti e sulla attività di un concorrente idonei a determinare il discredito"*.

Deve, in primo luogo, essere respinta l'eccezione delle resistenti secondo la quale non è rinvenibile alcun atto di concorrenza sleale nella diffusione di notizie realmente accadute, atteso che *"la concorrenza sleale, in relazione ad atti di pubblicità indirizzati indeterminatamente ai potenziali acquirenti di una certa merce, può derivare non soltanto da affermazioni false, su qualità o pregi del proprio o dell'altrui prodotto, ma anche dalla divulgazione di circostanze o notizie vere, che venga effettuata in maniera subdola o tendenziosa, o comunque con modalità contrarie alla correttezza professionale, sì da implicare discredito e pregiudizio per l'azienda dell'imprenditore concorrente (art. 2598 n. 2 e 3 c.c.)"* (Cassazione civile, sez. I, 02 aprile 1982, n. 2020 in Giust. civ. Mass. 1982, fasc. 4).

In tale ottica, il contenuto delle lettere oggetto della presente denuncia, rappresenta di certo una attività denigratoria dell'attività commerciale svolta

dalla Karnak, al fine di appropriarsi dello spazio di mercato e della clientela della predetta società.

Con la lettera del 16.1.2007, infatti, frasi quali *"riancio dell'illegalità" a San Marino, "consistente proliferazione di sedi "legali" di attività commerciali", "istigazione a delinquere"*, pur non illustrando una riferibilità diretta ad un soggetto specifico, sono riferibili con considerevole certezza anche alla Karnak, attesa la sede della stessa nella Repubblica di San Marino e l'operatività nel medesimo settore commerciale delle resistenti. Nella concorrenza sleale per denigrazione commerciale, infatti, non è necessario che il soggetto passivo sia nominato espressamente, in quanto l'atto di denigrazione può essere stato rivolto contro tutta una cerchia di concorrenti la cui individuazione discende dall'affermazione di una caratteristica negativa dell'attività altrui, di guisa che il comportamento denigratorio sia idoneo ad influire negativamente sul prodotto preso di mira e dunque sull'avviamento delle imprese che lo producono e lo commercializzano: imprese che possono bene essere rappresentate dall'associazione di categoria in cui si riconoscono. (v. Corte Appello Torino, 30 aprile 1997 in Dir. Industriale 1997, 1039).

La suddetta riferibilità alla Karnak è, inoltre, confermata dalla seconda parte della lettera, ove, facendosi riferimento alla trasmissione televisiva "Anno Zero" in onda su Rai 2, si illustra, specificamente, il caso della società ricorrente la quale, pur essendo evasore fiscale per € 114.000.000,00, è risultata aggiudicataria di ben 5 lotti su 9 per una gara europea indetta dalla Consip s.p.a. per le forniture di carta in risme allo Stato per l'anno 2007.

Rilevanti, inoltre, appaiono anche le frasi conclusive della predetta lettera: *"in conseguenza di ciò le aziende del nostro settore e non solo, stanno subendo insostenibili ingiustizie", "siamo tutti ancora in tempo a prendere la giusta decisione per il bene comune e scongiurare l'avverarsi di conseguenze devastanti", "ignorare tutto ciò sarebbe uno schiaffo in faccia alle aziende italiane, all'Erario e soprattutto alle persone oneste"*.

Il contenuto di tutte le frasi sopra riportate, sia riferite direttamente alla Karnak che indirettamente, rappresenta una sicura lesione della reputazione della società ricorrente. Intendendo, infatti, il concetto di reputazione quale complesso delle condizioni da cui dipende il valore sociale di una persona, inteso nell'insieme delle doti fisiche, intellettuali e sociali, attribuire alla ricorrente le condotte nei termini sopra descritti, rappresenta una compromissione del valore sociale della stessa, in termini di affidabilità e di qualifica professionale, oltre che di rispettabilità commerciale. Ciò, come già osservato, pur nella dedotta veridicità delle notizie riportate, riconoscendosi denigrazione in quanto l'imprenditore interessato si viene a sostituire al pubblico nella formulazione di quel giudizio che, invece, a quest'ultimo dovrebbe essere riservato (cfr. Corte Appello Torino 30.4.1997, Tribunale Salerno 2.5.2004, Cass. Civ. 2020/1982).

La suddetta condotta denigratoria, volta alla violazione della reputazione della Karnak, deve considerarsi come finalizzata ad una appropriazione dello spazio di mercato e della clientela della ricorrente, atteso l'utilizzo di frasi come *"In conseguenza di ciò le aziende del nostro settore e non solo, stanno subendo insostenibili ingiustizie", "siamo tutti ancora in tempo a prendere la giusta decisione per il bene comune e scongiurare l'avverarsi di conseguenze devastanti", "ignorare tutto ciò sarebbe uno schiaffo in faccia alle aziende italiane, all'Erario e soprattutto alle persone oneste"*, nonché considerato l'inoltro della missiva in questione ad organi di gestione dei servizi forniti dalle società in causa ed alle più importanti testate giornalistiche nazionali.

Analogo discorso può essere fatto per la lettera inviata dalla Fellan in data 5.2.2007, lettera inoltrata a molti fornitori per ricordare l'episodio che ha visto protagonista la Karnak nella trasmissione "anno Zero" e per tutelare la clientela *"da rischi ignoti ed imprevisi coinvolgimenti"*. Con detta lettera, in particolare, si mettono in risalto le qualifiche di affidabilità della Fellan (*"ribadiamo il nostro impegno verso il continuo miglioramento dei rapporti*

commerciali con voi e la volontà di porre in essere tutto il necessario per ottenere la vostra completa soddisfazione”), a fronte di una posizione commerciale della Karnak che “agirebbe in grave violazione delle leggi del nostro ordinamento”. Il tutto, poi, con l'allegazione di articoli di giornali riportanti la vicenda fiscale nella quale era rimasta coinvolta la società odierna ricorrente.

3. § PERICULUM IN MORA.

Relativamente alla ricorrenza di detto requisito, occorre ricordare che “il pericolo di pregiudizio imminente ed irreparabile in ipotesi di violazione delle norme poste a tutela dei segni distintivi e della libera concorrenza, non è “in re ipsa”, ma può essere individuato, in via presuntiva, negli effetti che normalmente e naturalmente ne conseguono, quali lo sviamento di clientela, la perdita di una quota di mercato e alla volte anche lo svilimento del segno distintivo” (Trib. Marsala 10.5.2004 in Giur. merito 2005, 4 828).

Ciò premesso ed atteso che la condotta denigratoria nei confronti della Karnak non è contraddistinta dall'episodicità, stante l'inoltro delle due lettere di cui sopra a diversi fornitori, a giornali a tiratura nazionale ed a Organi statali, deve ritenersi sussistente il requisito del *periculum* nei termini sopra riportati.

In conclusione, deve essere accolta la domanda di parte ricorrente, con l'unica eccezione della pubblicazione del presente provvedimento sui quotidiani e sugli organi di stampa. Ai sensi dell'art. 2600 c.c., infatti, “se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l'autore è tenuto al risarcimento dei danni” e “In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza”, pur avendo la giurisprudenza di merito esteso detta norma anche al giudizio ex art. 700 c.p.c. (v. Tribunale Catania 17.10.1988), occorre ricordare che la predetta misura ha natura discrezionale (v. Cass. Civ. 3276/1996, 564/1995). Nella suddetta prospettiva, pertanto, atteso che la ricorrente ha fornito, esclusivamente prova dell'inoltro delle lettere di cui sopra ad alcuni dei più diffusi quotidiani nazionali, ma non ha documentato la

pubblicazione delle stesse sui giornali *de quibus*, deve essere recitata la misura richiesta, non sussistendo i presupposti per la sua emanazione.


P.Q.M.

1. ordina alla Errebian s.p.a. ed alla Fellan s.p.a. la cessazione di ogni comportamento idoneo a risultare in violazione, anche indiretta, dell'art. 2598 c.c. ed, in particolare, ogni comportamento suscettibile di pregiudicare il nome, l'immagine e la reputazione commerciale della Karnak, o di sviarne la clientela;
2. condanna le resistenti a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio che liquida in complessive € 2.200,00.

Si comunichi a cura della cancelleria.

Così deciso in Velletri il 20 giugno 2007.

IL GIUDICE
(D.ssa Paola Grimaldi)
Paola Grimaldi

A handwritten signature, possibly of the same name as the judge above, is written over a rectangular stamp. The stamp contains some illegible text and a date that appears to be '11-11-07'.